



Città di Cuneo

**SETTORE RAGIONERIA
E TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23/09/2014.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2015.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/2017.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 19/12/2017.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20/03/2018.

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 17/12/2019.

INDICE

PREMESSA

TITOLO I - IMU

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree

Art. 4 - Soggetti passivi

Art. 5 - Esclusioni

Art. 6 - Base imponibile

Art. 7 - Definizione di abitazione principale e relative pertinenze

Art. 8 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 9 - Determinazione dell'imposta per i terreni agricoli - riduzioni

Art. 10 - Esenzioni

Art. 11 - Detrazioni dall'imposta

Art. 12 - Quota d'imposta riservata allo Stato

Art. 13 - Versamenti

Art. 14 - Dichiarazioni

Art. 15 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 16 - Rimborsi

Art. 17 - Compensi speciali

Allegato "A" - Tabella dei valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili e dei coefficienti riduttivi.

TITOLO II – TASI

Articolo 18 - Oggetto

Articolo 19 - Presupposto del tributo

Articolo 20 - Soggetti passivi

Articolo 21 - Base imponibile

Articolo 22 - Determinazione dell'aliquota e del tributo

Articolo 23 - Esenzioni

Articolo 24 - Detrazioni e riduzioni

Articolo 25 - Versamenti

Articolo 26 - Dichiarazioni

Allegato “B” - Servizi indivisibili

TITOLO III - TARI

Articolo 27 - Oggetto

Articolo 28 - Presupposto del tributo

Articolo 29 - Articolazione del tributo

Articolo 30 - Decorrenza dell'obbligazione tributaria

Articolo 31 - Determinazione della base imponibile

Articolo 32 - Esclusioni dalla base imponibile

Articolo 33 - Utenze domestiche - Determinazione dei coefficienti

Articolo 34 - Utenze domestiche - Numero di occupanti

Articolo 35 - Utenze domestiche - Pertinenze

Articolo 36 - Utenze domestiche – Agevolazioni

- Articolo 37 - Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale
- Articolo 38 - Utenze Non Domestiche – Riduzioni
- Articolo 39 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio
- Articolo 40 - Dichiarazioni
- Articolo 41 - Versamento
- Articolo 42 - Tariffa giornaliera
- Allegato “C” - Criteri di assimilazione quali-quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani deliberati dalla Giunta regionale n. 47-14763 del 14/02/2005 così come adeguati con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 15/07/2013

TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 43 - Arrotondamenti
- Articolo 44 - Versamenti non dovuti per importi minimi
- Articolo 45 - Funzionario responsabile
- Articolo 46 - Accertamenti e sanzioni
- Articolo 47 - Rimborsi
- Articolo 48 - Interessi attivi e passivi
- Articolo 49 - Riscossione coattiva
- Articolo 50 - Contenzioso
- Articolo 51 - Entrata in vigore

PREMESSA

PREMESSA

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone:
 - a. dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 - nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TITOLO I

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'Imposta Municipale Propria a norma dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dato atto di quanto previsto dall'art. 1, comma 703 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di Imposta municipale propria e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, come definito dal successivo articolo 3, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.

ARTICOLO 3

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, così come definiti dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'Imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data del rogito di assegnazione.

ARTICOLO 5

Esclusioni

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui all'articolo 8 comma 5 e la detrazione di cui all'art. 11 comma 1.
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

ARTICOLO 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori determinati dall'art. 13, comma 4, del Decreto Legge 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, come individuati al 3° comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 504/92, fino all'anno nel quale i medesimi vengono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello predisposto dal Comune. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

A titolo esemplificativo si ritengono pertanto inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Il beneficio decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità che deve essere attestata dal proprietario con le modalità di cui ai precedenti paragrafi entro la scadenza del versamento della rata di acconto, per l'insorgere dell'evento dal 17 dicembre dell'anno precedente al 16 giugno dell'anno in cui si verifica detto evento o entro la rata di saldo se l'evento insorge dal 17 giugno al 16 dicembre. Per gli anni successivi e fino a quando ne sussistono le condizioni, la dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno entro la data del versamento in acconto. Il mancato rispetto delle scadenze di cui sopra comporta la perdita del beneficio per l'anno in corso.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (luce, gas, acqua, fognature).

ARTICOLO 7

Definizione di abitazione principale e relative pertinenze

1. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria si intende:
 - a) per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze, come definite nel precedente comma, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

ARTICOLO 8

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dall'art. 13, del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011. La modifica delle stesse è deliberata dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio. Le aliquote possono essere diversificate nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
3. Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (depositati agli atti del Comune) può essere individuata un'apposita aliquota ridotta rispetto a quella di base nei limiti previsti dall'art. 13, comma 9, del Decreto Legge 201/2011.
L'aliquota ridotta si applica agli immobili concessi in locazione in base all'Accordo territoriale del 26 gennaio 2005 siglato tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative in sede locale ed alle sue successive revisioni sottoscritte da tutti i soggetti firmatari dell'Accordo originario o nuovi accordi siglati.
L'aliquota ridotta per gli immobili locati a "canone concordato" si applica a partire dalla data di decorrenza del contratto di locazione o dalla data di stipula se successiva, a condizione che il locatario trasferisca la propria residenza nell'immobile locato entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o di stipula se successiva. In tutti gli altri casi, l'applicazione dell'aliquota agevolata si applica soltanto dalla data di trasferimento di residenza come dalle risultanze anagrafiche (tale disposizione non viene applicata ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 5 – comma 2 – della Legge 431/1998 "locazione abitativa agevolata per studenti universitari" ed a quelli stipulati con lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato di durata superiore a 4 mesi, domiciliati nel Comune di Cuneo e residenti in comuni che distano oltre 50 km dal Comune di Cuneo, ridotti a 40 km nel caso in cui si tratti di comuni montani).

Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, l'interessato dovrà trasmettere al Servizio Tributi, entro 90 giorni dalla data della stipula, o subentro, del contratto la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione debitamente registrato;
- copia della ricevuta di presentazione del modello "RLI" (modello per la richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili);
- planimetrie in scala dei locali locati;
- modello per la determinazione del canone;
- copia del contratto di lavoro in caso di locazione a lavoratori dipendenti domiciliati nel Comune di Cuneo;
- in caso di locazione abitativa agevolata per studenti universitari il relativo modello predisposto da questo Settore.

La consegna tardiva della documentazione farà decorrere il beneficio dell'aliquota ridotta dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato al Comune, a condizione della sussistenza del requisito di residenza dell'inquilino, con perdita del diritto all'agevolazione anche per gli eventuali periodi di proroga o rinnovo intercorsi.

Allo stesso modo, entro 90 giorni dalla data di decorrenza del rinnovo o proroga del contratto, il soggetto passivo dovrà inviare copia della ricevuta di presentazione del modello "RLI" presentato entro la scadenza prevista per legge o nei termini del ravvedimento ma perentoriamente non oltre il 90° giorno dalla data di decorrenza.

In mancanza, l'ufficio ne chiederà la produzione con contestuale irrogazione della sanzione prevista per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti di cui all'art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Medesima sanzione verrà applicata in caso di produzione spontanea tardiva.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta d'ufficio, il contribuente perde il diritto all'agevolazione per l'intero periodo oggetto della proroga o rinnovo.

Nel caso di registrazione del rinnovo o proroga oltre il 90° giorno dalla data di decorrenza l'aliquota agevolata verrà riconosciuta a decorrere dalla data di trasmissione o consegna della ricevuta di presentazione del modello RLI all'ufficio. La richiesta di produzione della proroga o del rinnovo potrà riguardare la documentazione relativa a tutte le annualità ancora accertabili e per le quali si produrranno gli effetti sopra indicati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il soggetto passivo è altresì tenuto, entro 90 giorni dalla data della risoluzione, a trasmettere copia dell'apposito modello predisposto dal Servizio Tributi.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale la stessa è riconosciuta nei limiti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b).

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, classificate o classificabili nella categoria catastale A, con esclusione della categoria A/10, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e comodato da almeno due anni, l'aliquota di base può essere aumentata fino alla misura massima consentita dalla normativa vigente.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, l'abitazione principale, così come definita nel precedente articolo 7, gode di un'aliquota ridotta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si applica il medesimo regime fiscale delle abitazioni principali alle pertinenze delle stesse, così come identificate e nei limiti di cui al precedente articolo 7.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati e da questi regolarmente assegnati a residenti nel Comune di Cuneo, può essere deliberata un'apposita aliquota ridotta nei limiti previsti dall'art. 13, comma 9 del Decreto Legge 201/2011.
7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 6, della Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre n. 446, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota di base dell'imposta per le unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

ARTICOLO 9

Determinazione dell'imposta per i terreni agricoli - Riduzioni

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in

comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ARTICOLO 10

Esenzioni

1. Sono esenti dall'Imposta municipale propria gli immobili indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché gli immobili posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
4. Sono esenti dall'Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati né utilizzati.
5. L'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

ARTICOLO 11

Detrazioni dall'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

ARTICOLO 12

Quota d'imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento di cui al precedente comma 1 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ARTICOLO 13

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, è effettuato ai sensi dell'art. 13, comma 12, del Decreto Legge 201/2011 attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili.
3. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso deve essere eseguito in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Permane la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno

precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'Imposta municipale propria è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'Imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al periodo precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

ARTICOLO 14

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta municipale propria (IMU).
4. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono tenuti a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria.

Restano fermi gli adempimenti previsti al fine della fruizione di qualunque agevolazione, riduzione o detrazione.

5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli enti non commerciali.

ARTICOLO 15

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, l'Amministrazione determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 504/92 e dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legge 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente Titolo.
3. La tabella di cui al comma 2, ivi compresi i coefficienti riduttivi, può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale. I valori deliberati hanno valenza di parametro ai fini dell'attività accertativa, di cui al precedente comma, per l'intero anno nel quale sono stati deliberati.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. I valori determinati ai sensi del comma 1 producono l'esclusivo effetto di non assoggettare ad accertamento le aree fabbricabili per le quali risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli suddetti, l'Imposta municipale propria. Rimane conseguentemente impregiudicato ogni altro potere da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.

ARTICOLO 16

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Oltre il termine quinquennale indicato al comma 1 del presente articolo, l'errato versamento dell'imposta da parte di un contribuente che per errore riteneva essere soggetto passivo dell'imposta, può essere compensato solamente con l'imposta dovuta e non versata, per lo stesso periodo di imposta e relativa al medesimo immobile, dal titolare del diritto reale soggetto passivo dell'imposta. La compensazione opera sia su esplicita richiesta del soggetto che ha erroneamente versato l'imposta che nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato oggetto di un provvedimento di accertamento. Al soggetto passivo dell'imposta non si applicano le sanzioni amministrative prescritte sull'importo dell'imposta compensata dal versamento effettuato da altri soggetti; sull'eventuale differenza d'imposta, che risulta ancora dovuta, si applicano le sanzioni amministrative previste per legge.
3. Al fine della rettifica di errati versamenti o rimborsi degli stessi si seguono le procedure di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

ARTICOLO 17

Compensi speciali

1. Il Comune può attribuire al personale addetto al Servizio Tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto al Servizio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

ALLEGATO "A"

- **TABELLA "1": TABELLA DEI VALORI MEDI VENALI IN COMUNE
COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI**
- **TABELLA "2": TABELLA DEI COEFFICIENTI RIDUTTIVI**

TABELLA "1"

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ	VALORE €/MQ S.U.L.
ALTIPIANO	C.so De Gasperi - Via Pertini	AR.1	P4 - 14	0,45	155,63	345,84
ALTIPIANO	Via Berrini - Via T.D. Rosso	AR.2	P4 - 14	0,45	237,88	528,62
ALTIPIANO	Quartiere Palazzetto	AT1.1	P4 - 17	0,15	27,55	183,67
ALTIPIANO	C. so Francia	AT1.2	P4 - 17	0,15	25,39	169,27
ALTIPIANO	Via Vernante - Via Limone	AT1.3	P4 - 17	0,15	34,56	230,40
ALTIPIANO	Quartiere trincea ferroviaria "A" (lato est)	AT1.4	P4 - 17	0,15	39,02	260,13
ALTIPIANO	Quartiere trincea ferroviaria "B" (lato ovest)	AT1.4	P4 - 17	0,15	29,20	194,67
ALTIPIANO	Via Crocetta - Via Grandi	AT1.5	P4 - 17	0,15	20,48	136,53
ALTIPIANO	C. so Francia	AT1.6	P4 - 17	0,15	22,17	147,80
ALTIPIANO	Città Giardino	AT2.1	P4 - 17	0,1	18,01	180,10
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL1	P4 - 14	0,05	6,16	123,20
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL2	P4 - 14	0,05	6,16	123,20
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL3	P4 - 14	0,05	6,16	123,20
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL4	P4 - 14	0,05	6,16	123,20
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL5	P4 - 14	0,05	6,16	123,20
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL6	P4 - 14	0,05	6,16	123,20
ALTIPIANO	Parco Fluviale STURA	AV1.AL7	P4 - 14	0,05	6,16	123,20
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL8	P4 - 14	0,05	7,38	147,60
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL9	P4 - 14	0,05	7,38	147,60
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL10	P4 - 14	0,05	7,38	147,60
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO Villa Sarah	AV1.AL11	P4 - 18	0,05	80,40	1608,00
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL12	P4 - 18	0,05	7,38	147,60
ALTIPIANO	Parco Fluviale GESSO	AV1.AL13	P4 - 18	0,05	7,38	147,60
ALTIPIANO	S. Rocco (Cimitero)	AV2.1	P4 - 18	0,05	13,81	276,20
ALTIPIANO	Area ex F5	VCC.3	P4 - 14	1,23	949,79	772,19
ALTIPIANO	Ex Piccolo Arsenale	VCS.2	P4 -14	1,7	1334,56	785,04
ALTIPIANO	Attestamento di C.so Dante	VCS.5	P4 -14	2,5	763,45	305,38
ALTIPIANO	Via Tiziano - Via IV regg. Alpino	RU.AL1	P4 -14	1	355,21	355,21
ALTIPIANO	C.so Gramsci - Via Bertolino	RU.AL2	P4 -14	1,7	978,52	575,60
ALTIPIANO	Via Bodina - Via Medaglie d'Oro	RU.AL3	P4 -14	1	446,81	446,81
ALTIPIANO	Via Roccavione (Alpitour)	RU.AL5	P4 -17	0,7	411,20	587,43
ALTIPIANO	Via Fontanelle (Alpitour)	RU.AL6	P4 -17	0,7	411,20	587,43
ALTIPIANO	Viale Angeli	RU.AL8	P4 -14	0,7	534,87	764,10
ALTIPIANO	Via S.G. Bosco - Via Nasetta	RU.AL9	P4 -14	1,7	960,16	564,80
ALTIPIANO	Tc5 - area a valle di Via Piccona - C. Francia 140	RU.AL10	P4 -17	0,7	462,35	660,50
ALTIPIANO	Tc5 - area a monte di V. Piccona - C. Francia 140	RU.AL10	P4 -17	0,7	183,00	261,43
ALTIPIANO	C.so De Gasperi	LC.AL1	P4 -14	1	389,61	389,61
ALTIPIANO	Via Alta	LC.AL6	P4 -17	0,7	242,99	347,13
ALTIPIANO	Via Fontanelle - Via C.lle Lombarda	LC.AL10	P4 -17	0,7	409,00	584,29
ALTIPIANO	Via Limone Piemonte	LC.AL11	P4 -17	0,7	363,44	519,20
ALTIPIANO	Via San Maurizio	LC.AL12	P4 -17	0,35	100,86	288,17
ALTIPIANO	Via San Maurizio	LC.AL13	P4 -17	0,35	100,86	288,17

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ	VALORE €/MQ S.U.L.
ALTIPIANO	Via San Maurizio	LC.AL14	P4 -17	0,35	100,86	288,17
ALTIPIANO	Via Fontanelle	LC.AL18	P4 -17	0,7	409,00	584,29
ALTIPIANO	Via Fontanelle	LC.AL19	P4 -17	0,7	409,00	584,29
ALTIPIANO	Via Mellana	LC.AL20	P4 -17	0,7	409,00	584,29
ALTIPIANO	Testata di Via Vernante	LC.AL21	P4 -17	0,7	228,92	327,03
ALTIPIANO	Via Bodina	LC.AL22	P4 -17	0,7	244,86	349,80
ALTIPIANO	Via F. Bruno di Tornaforte	LC.AL23	P4 -14	1,7	922,74	542,79
ALTIPIANO	Via Ghedini - Via Dalmastro	LC.AL24	P4 -14	0,6	455,92	759,87
ALTIPIANO	Viale Angeli - Via Tetto Cavallo	TC3c	P4 - 14	0,45	813,66	1808,13
MARTINETTO	V. Roncata	ATF1.MA2	P4 - 10	0,15	21,03	140,20
MARTINETTO	V. Roncata - V. Passatore	ATF1.MA3	P4 - 10	0,15	26,71	178,07
MARTINETTO	V. del Passatore - V. S. Michele	ATF1.MA4	P4 - 14	0,15	19,39	129,27
MARTINETTO	V. Roncata - V. del Martinetto	ATF1.MA5	P4 - 14	0,15	21,03	140,20
MARTINETTO	Via San Michele	LC.MA2	P4 - 14	0,35	96,86	276,74
MARTINETTO	Via San Michele	LC.MA3	P4 - 14	0,35	96,86	276,74
MARTINETTO	Via San Giacomo	LC.MA4	P4 - 14	0,35	96,86	276,74
MARTINETTO	Via San Giacomo	RU.MA1	P4 - 14	0,35	63,05	180,14
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia	ATF1.MO1	P4 - 10	0,15	27,93	186,20
MADONNA DELL'OLMO	Via Tetto Bovis/Via Antica di Busca	ATF1.MO2	P4 - 10	0,15	31,05	207,00
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia/Via Tetto Bovis	ATF1.MO3	P4 - 10	0,15	28,58	190,53
MADONNA DELL'OLMO	Ferrovia/Via Chiri	ATF1.MO4	P4 - 10	0,15	45,71	304,73
MADONNA DELL'OLMO	Via Don Viano	ATF1.MO5	P4 - 10	0,15	61,86	412,40
MADONNA DELL'OLMO	Via Torretta/Via Chiri	ATF1.MO7	P4 - 10	0,15	45,71	304,73
MADONNA DELL'OLMO	Via Torino/via Magnina	ATF1.MO8	P4 - 10	0,15	43,35	289,00
MADONNA DELL'OLMO	V. Torino	AV1.OS1	P4 - 10	0,05	5,07	101,40
MADONNA DELL'OLMO	V. Madonna della Riva	AV1.OS2	P4 - 10	0,05	5,07	101,40
MADONNA DELL'OLMO	Via Roncata	LC.MO1	P4 -10	0,35	124,19	354,83
MADONNA DELL'OLMO	Via Della Magnina	LC.MO3	P4 -10	0,35	155,16	443,31
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO8	P4 -10	0,35	106,67	304,77
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO9	P4 -10	0,35	106,67	304,77
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO10	P4 -10	0,35	106,67	304,77
MADONNA DELL'OLMO	Via F.lli Silvestro	LC.MO11	P4 -10	0,35	97,35	278,14
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	LC.MO12	P4 -10	0,35	124,19	354,83
MADONNA DELL'OLMO	Via Frassino	LC.MO13	P4 -10	0,7	177,98	254,26
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	RU.MO1	P4 -10	0,35	85,17	243,34

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ	VALORE €/MQ S.U.L.
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po/Via Crissolo	RU.MO2	P4 -10	0,35	85,17	243,34
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	RU.MO3	P4 -10	0,7	170,33	243,33
CONFRERIA	Via Valle Maira - V. M. Morra - C. Rittana	ATF1.CO1	P4 -13	0,15	48,82	325,47
CONFRERIA	Via Ricati - Via Valle Maira	ATF1.CO2	P4 -13	0,15	48,82	325,47
CONFRERIA	Via Ricati - Via Carle	ATF1.CO3	P4 -13	0,15	31,05	207,00
CONFRERIA	Via San Damiano Macra	LC.CO1	P4 -13	0,35	99,22	283,49
CONFRERIA	Via Valle Maira	LC.CO2	P4 -13	0,7	214,38	306,26
CONFRERIA	Via Carle	LC.CO6	P4 -13	0,7	214,38	306,26
CONFRERIA	Via Giola	LC.CO7	P4 -13	0,7	214,38	306,26
CONFRERIA	Via Monterosso	RU.CO1	P4 -13	0,7	175,47	250,67
BOMBONINA	Via Castelletto Stura	ATF2.BO1	P4 -11	0,2	27,76	138,80
BOMBONINA	Bovesana	ATF2.BO2	P4 -11	0,2	25,49	127,45
BOMBONINA	Via San Matteo	LC.BO2	P4 -11	0,35	87,88	251,09
BORGO SAN GIUSEPPE	Casa Serena	ATF1.BG1	P4 -12	0,15	33,81	225,40
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Spinetta	ATF1.BG2	P4 -12	0,15	31,05	207,00
BORGO SAN GIUSEPPE	Bovesana Sud	ATF1.BG3	P4 -12	0,15	31,05	207,00
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Bisalta Est	ATF1.BG4	P4 -12	0,15	31,05	207,00
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Spinetta	LC.BG1	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Ormea	LC.BG2	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Spinetta	LC.BG3	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Lurisia	LC.BG4	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Frabosa	LC.BG5	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Frabosa	LC.BG6	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Saliceto	LC.BG7	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via della Vecchia Ferrovia	LC.BG8	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Perlo	LC.BG11	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Roburent	LC.BG12	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Bassano	LC.BG13	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via della Vecchia Ferrovia	LC.BG15	P4 -14	0,7	221,60	316,57
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Bisalta	RU.BG1	P4 -14	0,7	157,71	225,30
MADONNA DELLE GRAZIE	Campo sportivo	ATF1.MG1	P4 - 11	0,15	26,35	175,67
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Cappa	ATF1.MG2	P4 - 11	0,15	30,99	206,60

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ	VALORE €/MQ S.U.L.
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	ATF1.MG3	P4 - 11	0,15	39,76	265,07
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Cherasco	ATF1.MG4	P4 - 14	0,15	36,90	246,00
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Monforte	ATF1.MG5	P4 - 15	0,15	31,05	207,00
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Castelletto Stura	ATF1.MG6	P4 - 14	0,15	26,35	175,67
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Castelletto Stura	LC.MG2	P4 - 16	0,35	141,84	405,26
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Cappa	LC.MG7	P4 - 15	0,35	146,15	417,57
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	LC.MG11	P4 - 15	0,35	146,15	417,57
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	LC.MG12	P4 - 11	0,35	146,15	417,57
MADONNA DELLE GRAZIE	Via dei Lerda	LC.MG13	P4 - 11	0,35	146,15	417,57
MADONNA DELLE GRAZIE	Campo Sportivo	LC.MG14	P4 - 11	0,35	114,14	326,11
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Tonello	LC.MG15	P4 - 11	0,35	146,15	417,57
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Piozzo	LC.MG16	P4 - 14	0,35	140,34	400,97
MADONNA DELLE GRAZIE	Via Barbaresco	RU.MG1	P4 - 14	0,7	191,21	273,16
PASSATORE	Espansione Est	ATF2.PA1	P4 - 6	0,2	19,60	98,00
PASSATORE	Via Borgetto	LC.PA3	P4 - 6	0,35	87,37	249,63
PASSATORE	Via della Battaglia	LC.PA4	P4 - 6	0,35	87,37	249,63
ROATA ROSSI	Espansione Ovest	ATF2.RR1	P4 - 6	0,2	36,63	183,15
ROATA ROSSI	Espansione Est	ATF2.RR2	P4 - 6	0,18 7	16,98	90,80
ROATA ROSSI	Via Rocca	LC.RR1	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via Rocca	LC.RR2	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via del Portico	LC RR.3	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via del Campetto	LC RR.4	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via del Portico	LC RR.5	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via Felicina Racca	LC RR.6	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via del Pino	LC RR.7	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via dei Giardini	LC RR.8	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via dei Giardini	LC RR.9	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via Antica di Busca	LC RR.10	P4 - 6	0,35	84,32	240,91
ROATA ROSSI	Via Antica di Busca - Via Don L. Borsotto	RU.RR1	P4 - 6	0,35	70,26	200,74
SAN BENIGNO	Espansione Sud	ATF2.SB1	P4 - 3	0,2	25,49	127,45
SAN BENIGNO	Via Villafalletto	LC.SB1	P4 - 3	0,35	64,45	184,14
SAN PIETRO DEL GALLO	Via del Bosco	ATF2.PG1	P4 - 2	0,2	22,93	114,65
SAN PIETRO DEL GALLO	Villata	ATF2.PG3	P4 - 2	0,2	17,00	85,00
SAN PIETRO DEL GALLO	Via Don Antonio Brondello	LC.PG1	P4 - 2	0,35	66,92	191,20
RONCHI	Via Pollino Nord	ATF2.RO1	P4 - 8	0,2	17,77	88,85

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ	VALORE €/MQ S.U.L.
RONCHI	Via Bra Sud	ATF2.RO2	P4 - 8	0,2	20,94	104,70
RONCHI	Via Pollino/Chiusani/Bra	ATF2.RO3	P4 - 8	0,2	22,80	114,00
RONCHI	Via Chiusani	LC.RO1	P4 - 8	0,35	67,49	192,83
RONCHI	Via Chiusani	LC.RO2	P4 - 8	0,35	67,49	192,83
RONCHI	Via del Parco Giochi	LC.RO3	P4 - 8	0,35	67,49	192,83
RONCHI	Via del Parco Giochi	LC.RO4	P4 - 8	0,35	67,49	192,83
SPINETTA	Espansione Nord	ATF2.SP1	P4 - 15	0,2	63,69	318,45
SPINETTA	Espansione Sud-Ovest	ATF2.SP2	P4 - 15	0,2	87,01	435,05
SPINETTA	Espansione Sud-Est	ATF2.SP3	P4 - 15	0,2	87,01	435,05
SPINETTA	Via Spinetta	LC.SP1	P4 - 15	0,35	167,04	477,26
ROATA CANALE	Espansione Nord-Via Monea	ATF2.RC1	P4 - 15	0,2	24,45	122,25
ROATA CANALE	Piazzale Chiesa	ATF2.RC2	P4 - 15	0,2	26,57	132,85
ROATA CANALE	Via Civalleri	ATF2.RC4	P4 - 15	0,2	19,27	96,35
ROATA CANALE	Via Civalleri - Est	LC.RC1	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
ROATA CANALE	Via Civalleri - Nord	LC.RC2	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
ROATA CANALE	Via Civalleri - Nord	LC.RC3	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
ROATA CANALE	Via Civalleri - Sud	LC.RC4	P4 - 15	0,35	72,71	207,74
ROATA CANALE	Via Civalleri - Ovest	LC.RC5	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
ROATA CANALE	Via Roata Canale	LC.RC6	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
ROATA CANALE	Via Roata Canale - Via Monea Oltregesso	LC.RC7	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
ROATA CANALE	Via Gioni - Est	LC.RC9	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
ROATA CANALE	Via Monea Oltregesso	LC.RC10	P4 - 15	0,35	84,32	240,91
TETTI PESIO	Via dei Trucchi	LC.TP1	P4 - 12	0,35	44,74	127,83
AMBITI PRODUTTIVI - TERZIARI						
ALTIPIANO	Polo Fieristico sportivo	API1.1	P4 -17	0,3	23,86	79,53
ALTIPIANO	Polo cigliare c/o Ipercoop	API1.2	P4 -13	0,3	39,25	130,83
ALTIPIANO	Polo su circonvallazione Nord	API1.3	P4 -18	0,3	42,64	142,13
ALTIPIANO	Polo c/o ITIS	API1.4	P4 -13	0,3	46,44	154,80
ALTIPIANO	Polo Stazione / Movicentro	API1.5	P4 -14	0,3	71,15	237,17
ALTIPIANO	TC 6 Cascina Colombaro	TC 6	P4 -13	1	97,49	97,49
ALTIPIANO	Polo Stella	API3.1	P4 -14	0,64	154,06	240,72
ALTIPIANO	San Rocco	API2.AL1	P4-14	0,4	38,36	95,90
MARTINETTO	Via Roncata	API2.OS7	P4 -14	0,4	32,02	80,05
MARTINETTO	Via Roncata	API2.OS8	P4 -14	0,4	37,89	94,73
MARTINETTO	Via Valle Maira	TC 6	P4 - 14	1	55,48	55,48
MADONNA DELL'OLMO	Via Porta Rossa	API2.OS2	P4 - 7 -10	0,4	59,91	149,78
MADONNA DELL'OLMO	Via Della Battaglia	API2.OS3	P4 -10	0,4	42,08	105,20
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia	API2.OS4	P4 -10	0,4	38,60	96,50
MADONNA DELL'OLMO	Centro Commerciale Grand'A	API2.OS5	P4 -10	0,4	59,91	149,78
MADONNA DELL'OLMO	Zona Motorizzazione	API2.OS6	P4 -10	0,4	36,14	90,35
MADONNA DELL'OLMO	TC 6 Via Valle Po	TC 6	P4 -10	1	65,94	65,94

AMBITO	LOCALITA'	SIGLA PIANO	RIF. TAVOLA	Ut/Uf	VALORE AREA €/MQ	VALORE €/MQ S.U.L.
BORGO SAN GIUSEPPE	Via Castelletto Stura/Via Savona	API2.OG3	P4 -14	0,4	52,49	131,23
MADONNA GRAZIE	Via Savona (Vestebene)	API2.OG1	P4 -15	0,4	53,51	133,78
MADONNA GRAZIE	Polo Rinascente	API2.OG4	P4 -15	0,4	50,59	126,48
MADONNA GRAZIE	Tetto Garetto	TC 6	P4 -7	1	73,45	73,45
RONCHI	Polo MIAC	API2.OS1	P4 -7	0,4	28,07	70,18
MARTINETTO	Via San Giacomo	APT2.OS6	P4 - 14	0,5	22,99	45,98
MADONNA DELL'OLMO	Via Valle Po	APT2.OS1	P4 -7	0,5	29,50	59,00
MADONNA DELL'OLMO	Via Bra	APT2.OS2	P4 -10	0,5	24,93	49,86
MADONNA DELL'OLMO	Via Villafalletto	APT2.OS3	P4 -7 - 10	0,5	27,09	54,18
MADONNA DELL'OLMO	Via della Battaglia	APT2.OS4	P4 -10 - 6	0,5	31,67	63,34
MADONNA DELL'OLMO	Via Torino	APT2.OS5	P4 -7	0,5	27,09	54,18
BOMBONINA	Via Castelletto Stura	APT2.OG1	P4 -11	0,5	22,99	45,98
RONCHI	Polo MIAC	APT1.OS1	P4 -7	0,4	16,67	41,68
RONCHI	Area Vicino Michelin - Via Pollino	APT2.OS7	P4 -7	0,5	14,97	29,94
ROATA CANALE	Via Genova	APT2.OG3	P4 - 15	0,5	31,08	62,16
ROATA CANALE	Via Torre Frati - Glaverbel	APT2.OG4	P4 - 15	0,5	24,93	49,86
ROATA CANALE	Tetto Valentino	APT2.OG5	P4 - 15	0,5	27,09	54,18
ROATA CANALE	Area Confine con Beinette	APT2.OG6	P4 - 15	0,5	27,09	54,18

Al fine della determinazione del valore medio venale dell'area posseduta occorre utilizzare i valori della colonna **"Valore area €/mq"**. Il valore nella colonna €/mq di S.U.L. rappresenta la quantificazione monetaria del mq di Superficie Utile Lorda, come definita dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, presente su una determinata area. Tale valore è da utilizzarsi esclusivamente in quei casi in cui i lotti derivati dalla lottizzazione di un ambito medio vasto abbiano indici di utilizzazione fondiaria (Uf) diversi tra loro e diversi dall'originario indice di Utilizzazione territoriale (Ut) previsto per l'intero ambito.

TABELLA "2"

COEFFICIENTI RIDUTTIVI (Cr)

	CASISTICA	Cr
Cr1	Area soggetta a strumento urbanistico esecutivo sino alla data di approvazione del P.E.C. da parte della Giunta Comunale	0,80
Cr2	Lotto attuabile tramite intervento diretto con Permesso di Costruire convenzionato	0,90
Cr3	Lotto attuabile tramite intervento diretto con Permesso di Costruire singolo	0,95
Cr4	Opere straordinarie da realizzare in particolari ambiti, previste dalle N.T.A del Piano	0,95
Cr5	Configurazione irregolare del lotto con coefficiente derivato dalla formula: ($F = 16 \times S/P^2$) dove S = superficie, P = perimetro	
	Con $F > 0,9$ regolare (nessuna riduzione)	1,00
	Con F compreso tra 0,8 e 0,9	0,95
	Con $F < 0,8$	0,85

Va = Valore dell'area

Cr = coefficienti riduttivi (Cr1, Cr2, Cr3, Cr4, Cr5)

Vm = Valore medio rettificato

$$Vm = Va \times Cr$$

Cumulabilità dei coefficienti.

Cr1 = Il coefficiente è da considerarsi correttivo del valore medio per quelle particelle di terreno comprese in ambiti medio-vasti prima dell'approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.) e **non è** cumulabile con i coefficienti Cr2, Cr3 e Cr5, può essere cumulabile con il solo Cr4 quando le norme del piano prevedano particolari gravose opere da realizzare su determinati ambiti.

Cr2 e Cr3 = Tali coefficienti possono adottarsi, alternativamente, solo su lotti di completamento ricadenti in tessuti consolidati oppure determinati in ambiti soggetti a PEC dopo la sua approvazione **non cumulativamente con il Cr1**, dall'approvazione del PEC e fino all'inizio dei lavori di costruzione o di demolizione. Sono cumulabili solamente con il Cr5 solo se il lotto definito presenta le condizioni previste per la sua applicazione.

Cr5 = Il coefficiente non è applicabile in ambiti il cui PEC non è stato ancora approvato in quanto il singolo lotto non è ancora definito e la cubatura è uniforme su tutta l'area (comprese aree in cessione, strade, verde pubblico). Può cumularsi con il Cr2 o il Cr3.

TITOLO II

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ARTICOLO 18

Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 19

Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ARTICOLO 20

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, estraneo al nucleo familiare dello stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. E' fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

ARTICOLO 21

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 così come dettagliata nel Titolo I del presente regolamento.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 504/92 e dell'art. 13 comma 3 del Decreto Legge 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui il Tributo per i servizi indivisibili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell'allegato "A" al Titolo I del presente regolamento.
3. La tabella di cui al comma 2, ivi compresi i coefficienti riduttivi, può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale. I valori deliberati hanno valenza di parametro ai fini dell'attività accertativa, di cui al precedente comma, per l'intero anno nel quale sono stati deliberati.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. I valori determinati ai sensi del comma 1 producono l'esclusivo effetto di non assoggettare ad accertamento le aree fabbricabili per le quali risulti tempestivamente versata, sulla base di valori non inferiori a quelli suddetti, il Tributo per i servizi indivisibili. Rimane conseguentemente impregiudicato ogni altro potere da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.

ARTICOLO 22

Determinazione dell'aliquota e del tributo

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede alla determinazione della aliquote TASI nel rispetto dell'art. 1, commi 676, 677 e 678, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine di cui al comma 1, con propria deliberazione, provvede all'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili, elencati nell'Allegato "B" del presente Titolo, alla cui copertura la TASI è diretta.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ARTICOLO 23

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché gli immobili posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ARTICOLO 24

Detrazioni e riduzioni

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 22 il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta o altre misure agevolative per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e ad essa assimilate, così come definita nel presente regolamento al Titolo I articolo 7, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione.
2. Le detrazioni di cui al precedente comma sono a valersi esclusivamente per i soggetti titolari di diritto reale sull'unità immobiliare.

ARTICOLO 25

Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
3. Gli importi dovuti devono essere versati in due rate di pari importo alle scadenze fissate per l'IMU dall'art. 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima

rata versata sulla base delle aliquote deliberate dal comune e pubblicate sul sito informatico del ministero.

5. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal precedente articolo 20 per anni solari proporzionalmente alla quota, alla destinazione ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
6. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento, o con comunicazione successiva, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

ARTICOLO 26

Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 20 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
5. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI:**PREMESSA**

I servizi elencati sono servizi pubblici generali di cui godono indistintamente tutti i soggetti della collettività amministrata in egual misura, per i quali non è possibile identificare l'entità del servizio di cui ciascuno gode, non è possibile finanziare tale servizio chiedendo individualmente a ciascuno il costo integrale del medesimo, e per i quali la comunità è chiamata a corrispondere una contribuzione a fondo perduto. Essi presentano le seguenti caratteristiche:

- a) rientrano nei compiti istituzionali dell'ente;
- b) non sono servizi a domanda individuale;
- c) non sono servizi finanziati con entrate vincolate a specifica destinazione (ad esempio oneri di urbanizzazione e proventi da contravvenzioni al codice della strada);
- d) possono essere servizi di rilevanza sociale per i quali sussiste il pagamento di una tariffa corrispettiva, limitatamente alla quota di costo del servizio finanziata indistintamente a carico della collettività.

FUNZIONE	SERVIZIO	DESCRIZIONE	NOTE
1 Funzioni generali di amministrazione	1 organi istituzionali, partecipazione e decentramento 2 segreteria generale, personale e organizzazione 3 gestione economica, finanziaria..... controllo gest. 4 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 5 gestione beni demaniali e patrimoniali 6 ufficio tecnico 7 anagrafe, stato civile, leva, elettorale, servizio statistico 8 altri servizi generali	giunta, partecipazione e decentramento consiglio comunale segreteria generale personale gestione finanziaria economato e centro litografico controllo di gestione gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali gestione patrimonio immobiliare servizio amministrativo , officina e magazzini anagrafe, leva, stato civile, elettorale , statistica gabinetto, informazione e stampa, U.R.P. s.e.d. affari legali	
2 Funzioni inerenti la giustizia	1 uffici giudiziari	uffici giudiziari	
3 Funzioni di polizia locale	1 polizia municipale	polizia municipale	A
4 Funzioni di istruzione pubblica	1 scuola materna 2 istruzione elementare 3 istruzione media	scuola materna pubblica e privata istruzione elementare istruzione media	
5 Funzioni relative alla cultura e beni culturali	1 biblioteche, musei e pinacoteche	biblioteca sistema bibliotecario biblioteca Galimberti c.d.t. e archivio storico	

8	Funzioni nel campo viabilità e trasporti	1	viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	strade urbane strade extraurbane sgombero neve segnaletica	B
		2	illuminazione pubblica e servizi connessi	illuminazione pubblica e servizi connessi trasporti pubblici locali e servizi connessi	
9	Funzioni gestione territorio ed ambiente	1	urbanistica e gestione del territorio	urbanistica e programmazione del territorio	C
3	protezione civile	3	protezione civile	protezione civile	
6	parchi e servizi per la tutela ambientale del verde....	6	verde pubblico canile municipale servizi per l'ambiente parco fluviale Gesso e Stura	verde pubblico canile municipale servizi per l'ambiente parco fluviale Gesso e Stura	
10	Funzioni nel settore sociale	1	asili nido, servizi per l'infanzia e minori	asili nido	D
		3	strutture residenziali e di ricovero per anziani	consorzio socio-assistenziale	
		4	assistenza, beneficenza pubblica e ser. div. persona	assistenza alla persona e beneficenza politiche giovanili - informagiovani	
		5	servizio necroscopico e cimiteriale	servizio necroscopico e cimiteriale servizio funebri	

A - Limitatamente alla spesa di funzionamento del servizio non finanziata con i proventi delle contravvenzioni al codice della strada per le finalità di cui all'art. 208 dello stesso.

B - Trattasi di funzione delegata dalla Regione per la quale l'utenza paga una tariffa e la Regione stessa trasferisce dei contributi in conto esercizio. Il costo del servizio eccedente le predette entrate, finanziato con risorse aggiuntive a carico della collettività locale, si considera di natura indivisibile.

C - Trattasi di servizio a domanda individuale per il quale, a norma dell'art. 5 Legge 23.12.1992, n. 498, il 50% del suo costo è posto a carico della collettività. Tale quota è pertanto considerata per legge di natura indivisibile.

D- Trattasi di servizio per il quale l'utenza è chiamata a coprire quota parte del suo costo. Tuttavia data la notevole rilevanza sociale di un servizio che non è possibile finanziare integralmente a carico dell'utenza, la parte di costo eccedente è posta indistintamente a carico della collettività e come tale considerata servizio indivisibile.

TITOLO III

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLO 27

Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, integrano le disposizioni di cui all'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'applicazione in questo Comune della Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. La tassa è corrisposta a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

ARTICOLO 28

Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ARTICOLO 29

Articolazione del tributo

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 - domestiche;
 - non domestiche.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I rifiuti solidi urbani sono:
 - a) i rifiuti o residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, da aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da aree destinate a campeggio, distributori carburante, banchi di vendita, nonché da ogni altra area scoperta ad uso privato;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - c) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, così come adeguati con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 15 luglio 2013, riportati nell'Allegato "C" del presente Titolo.

ARTICOLO 30

Decorrenza dell'obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione, ai sensi e nei termini del successivo articolo 40, suffragata da idonea documentazione.
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, l'obbligazione tributaria cessa il giorno di presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l'obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d'ufficio.

ARTICOLO 31

Determinazione della base imponibile

1. La superficie calpestabile, nei casi in cui costituisce la base imponibile del tributo, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La superficie calpestabile complessiva dell'unità immobiliare, come determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d'uso dei locali.

ARTICOLO 32

Esclusioni dalla base imponibile

1. Sono esclusi dalla determinazione della superficie calpestabile assoggettabile al tributo:
 - a) balconi, terrazze, porticati e simili;
 - b) i locali tecnici esclusivamente riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, locali caldaia, celle frigorifere ecc.;
 - c) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) per i locali destinati a civile abitazione ed aree annesse:
 - 1) atri, anditi, corridoi, scale e sottoscale nel solo caso in cui servano di passaggio comune a diversi conduttori di un medesimo edificio;
 - 2) cortili scoperti in quanto tali e di uso comune a tutti i conduttori di un medesimo edificio;
 - 3) spazi destinati a verde o giardino formanti dipendenza diretta di fabbricati d'abitazione di qualsiasi genere;
 - 4) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - f) per i locali destinati a qualsiasi uso, escluse le civili abitazioni, ed aree annesse:
 - 1) locali ed aree condotti od utilizzati dal Comune per l'erogazione dei servizi pubblici locali;
 - 2) locali ed edifici destinati al culto delle religioni esclusi, in ogni caso, quelli non specifici ed usati per attività collaterali;
 - 3) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, con l'esclusione degli accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - 4) i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;
 - 5) le superfici dei locali od aree ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. Laddove non sia individuabile l'area ove vengono prodotti rifiuti speciali, questa viene stabilita nella misura del 30% dei locali ove i rifiuti speciali vengono prodotti;
 - 6) le superfici di locali industriali occupate da macchinari di lavorazione, compresi gli spazi necessari al loro utilizzo;
 - 7) le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - 8) le aree destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli purché accessibili senza limitazioni, neppure di orario, e chiaramente individuabili dalla segnaletica stradale orizzontale;
 - 9) i locali ed aree privi di arredi e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per i quali vi sia la cessazione, presso i competenti enti, di licenze, atti assentivi o autorizzazioni per l'esercizio di attività.
2. Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

ARTICOLO 33
Utenze domestiche
Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti determinati dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con più di 5.000 abitanti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1	0,80	1
2	0,94	1,60
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

ARTICOLO 34
Utenze domestiche
Numero di occupanti

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 35, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
2. Nel caso di immobili adibiti ad abitazione e relative pertinenze, così come definite nel successivo articolo 35, non utilizzati come abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in misura proporzionale alla superficie totale dei locali ad uso abitativo come dalla seguente tabella:

da mq	a mq	componenti
fino a 35		1
36	60	2
61	90	3
oltre 90		4

Per i medesimi immobili utilizzati, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13 il conteggio degli occupanti, effettuato sulla base della precedente tabella, verrà maggiorato del numero delle stanze destinate a tale scopo.

3. Per gli immobili diversi dalle civili abitazioni e diversi dalle pertinenze delle stesse, così come definite nel successivo articolo 35, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1.
4. Per le abitazioni parzialmente utilizzate ad attività ricettiva, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il

numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari al numero dei residenti sommato al numero di camere adibite a tale attività.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di adeguata documentazione, in una unità.
6. Nel caso di nucleo familiare in cui un componente sia ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero di occupanti non potrà comunque essere inferiore ad una unità.

ARTICOLO 35

Utenze domestiche

Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione.

ARTICOLO 36

Utenze domestiche

Agevolazioni

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) riduzione del 20% per i contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici. La riduzione è riconosciuta sulla quota variabile del tributo dovuto per la casa di abitazione e relative pertinenze a partire dall'anno successivo a quello della richiesta e compete anche per gli anni successivi. Condizione necessaria per ottenere la riduzione: l'apposita attrezzatura per il compostaggio deve essere posizionata all'aperto, in area privata in uso all'abitazione la quale deve disporre di un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tariffa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione;
 - b) riduzione del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 39;

- c) riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. La riduzione può essere concessa solo ai soggetti passivi per i quali l'occupazione o detenzione dell'immobile si è protratta per almeno 180 giorni nel corso dell'anno;
 - d) riduzione del 10% del tributo dovuto per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori;
 - e) riduzione del 30% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da famiglie con numero di figli pari o superiore a tre e con indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00. Sono da considerarsi compresi nel nucleo familiare richiedente anche i minori in affido familiare, in affido pre-adoattivo e a rischio giuridico, nonché i figli maggiorenni di età non superiore a 25 anni a carico del nucleo familiare;
 - f) riduzione del 70% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;
 - g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 12.000,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;
 - h) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € 12.000,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;
 - i) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € 12.000,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00.
2. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera c) è necessario corredare l'istanza di idonea documentazione comprovante l'uso stagionale e/o limitato e discontinuo dell'immobile. L'istanza deve essere prodotta annualmente da parte del contribuente e consegnata dal 1° ottobre al 30 novembre dell'anno di spettanza

del beneficio presso il Servizio Tributi. Tale agevolazione non è in ogni caso riconosciuta allorquando l'immobile sia utilizzato, anche occasionalmente, a fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 3 agosto 2017 n. 13.

3. Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste alle lettere e, f, g, h, i, gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Settore Tributi. La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre dell'anno precedente e sino al 15 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio presso il Servizio Tributi. Fanno eccezione esclusivamente i contribuenti che presentano dichiarazione, a norma dell'art. 40, per inizio del possesso, occupazione o detenzione di locali in corso d'anno, per i quali l'agevolazione verrà riconosciuta contestualmente alla decorrenza dell'obbligazione tributaria.
4. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
5. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ad esclusione di quelle previste alle lettere e, f, g, h, i, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.
6. Per le utenze domestiche diverse dalle civili abitazioni e diversi dalle pertinenze delle stesse di cui all'art. 34 c. 3, è prevista la riduzione del tributo nella misura del 70%.

ARTICOLO 37

Utenze Non Domestiche

Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo:

Categoria	Descrizione categoria	Coeff Kc	Coeff Kd
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	0,535	4,390
2	Cinematografi e teatri	0,430	3,500
3	Autorimesse e magazzini	0,600	4,900
3.1	Aree scoperte (escluse quelle previste dall'art. 5 lett. f punto 9)	0,510	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,820	6,730
6	Esposizioni, autosaloni	0,510	4,220
7	Alberghi con ristorante	1,200	9,850
8	Alberghi senza ristorante	1,015	8,320
9	Case di cura e di riposo	1,125	9,210
10	Ospedali	1,290	10,550
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,295	10,615
12	Banche ed Istituti di credito	0,610	5,030
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,410	11,550
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,800	14,780
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	0,830	6,810
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,780	14,580
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,090	8,950
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,820	6,760
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,090	8,950
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,650	5,330
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,820	6,705
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,570	45,670
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,850	39,780
24	Bar, caffè, pasticceria	3,960	32,440
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,760	22,670
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	17,000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,170	58,760
28	Ipermercati di generi misti	2,740	22,450
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,920	56,780
30	Discoteche, night club	1,910	15,680

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante quale prevalente dall'iscrizione nei registri della CC.IAA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività prevalente effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione o verificata dall'ufficio in sede di accertamento.

3. Fanno eccezione al principio di cui sopra le superfici dei locali destinati a deposito/magazzino le quali sono in ogni caso assegnate alla categoria 3 “Autorimesse e magazzini”.

ARTICOLO 38 **Utenze Non Domestiche** **Riduzioni**

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche:
- a) del 60% per i locali e le aree scoperte situati al di fuori del perimetro in cui è effettuata la raccolta, come meglio specificato nel successivo articolo 39;
 - b) per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero rispetto alla propria produzione potenziale, la riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà rifiuti speciali assimilati avviati al recupero}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell’anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.

- c) i locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati integralmente alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato dell’attività deve risultare dalla visura camerale.
2. A norma del comma 652 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della Legge 19 agosto 2016, n. 166, alla quale si fa integrale rimando per quanto non riportato nel presente regolamento, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno si applica una riduzione massima del 20% della quota variabile della tariffa in base all’effettiva quantità di beni conferiti rispetto alla propria produzione potenziale.
La riduzione è determinata applicando la seguente formula:

$$20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$

ove:

- per “q.tà beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione” verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente.

Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo, la relativa richiesta, allegando certificazione del soggetto donatario che ritira i beni al fine di destinarli a solidarietà sociale. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione al fine della concessione della riduzione del tributo.

3. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al contribuente tranne nel caso di quelle individuate al comma 1 lettera b) e comma 2 del presente articolo, che sono cumulabili. Per quest’ultime la riduzione viene applicata nell’anno successivo a quello nel quale le cessioni gratuite sono state effettuate con compensazione sull’intera bolletta o rimborso nel caso di cessazione dell’utenza.

ARTICOLO 39

Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato sul territorio del Comune limitatamente alla zona deliberata dal Consiglio Comunale in applicazione degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento per i servizi di igiene urbana ed affini di cui alla deliberazione consigliere n. 129 del 16/09/1996 e s.m.i.. La tariffa a carico delle utenze non comprese in tale zona è determinata nella misura del 40%.
2. Con l’attivazione del servizio di raccolta denominato “porta a porta” verranno ridefinite le zone di cui al comma 1.

ARTICOLO 40

Dichiarazioni

1. Sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
 - inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione;
 - variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
 - verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal presente regolamento;
 - nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi dello stesso;
 - cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.
3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dal Servizio Tributi e deve comunque contenere i seguenti elementi:
 - i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e la partita IVA se posseduta;
 - i dati catastali identificativi dell'immobile;
 - l'ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
 - le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d'uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell'individuazione della categoria ai sensi dell'art. 37);
 - la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
 - direttamente presso il Servizio Tributi del Comune;
 - quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all'indirizzo mail di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità);
 - a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail di posta certificata del Comune, con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d'identità del dichiarante (in corso di validità).
5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
6. I termini per la dichiarazione di cui al presente articolo si intendono validi dopo l'approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 41

Versamento

1. Il tributo relativo all'anno in corso è versato, mediante modello di pagamento unificato (F24) o tramite bollettino di conto corrente postale, in tre rate, scadenti il 31 luglio, il 30 settembre e il 16 dicembre dello stesso anno.
2. Il Servizio Tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale il modello F24 precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione

non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime il contribuente dal versamento in autotassazione qualora non dovesse pervenire la documentazione suddetta.

ARTICOLO 42

Tariffa giornaliera

1. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALI-QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI DELIBERATI DALLA GIUNTA REGIONALE N. 47-14763 DEL 14 FEBBRAIO 2005 COSI' COME ADEGUATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 15 LUGLIO 2013.

CRITERI QUALITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, esposti nel successivo paragrafo:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSIRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D. Lgs. n. 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R. 254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"

CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco relativo a i criteri qualitativi, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini delle raccolte differenziate e dello smaltimento in base alle quantità massime indicate nella tabella seguente (di cui all'allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999):

TAB. A

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 16 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 18 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 17 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 24 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 100 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 100 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 80 kg/mq all'anno;

25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 30 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 28 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 100 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 40 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 80 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 50 kg/mq all'anno

I succitati limiti quantitativi, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Per quanto riguarda le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati elencate nella tabella TAB. A, destinate alle operazioni di smaltimento, non devono essere superati i limiti massimi specificamente indicati, per ciascuna della categorie di attività sotto elencate nella TAB. B.

TAB. B.

1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
2 Sale teatrali e cinematografiche	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
6 Esposizioni, Autosaloni	fino ad un max di 2 kg/mq all'anno;
7 Alberghi con ristorante	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
8 Alberghi senza ristorante	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
9 Case di cura e di riposo	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
10 Ospedali	fino ad un max di 9 kg/mq all'anno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
12 Banche ed Istituti di credito	fino ad un max di 3 kg/mq all'anno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	fino ad un max di 4 kg/mq all'anno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;

17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbieri, estetista	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	fino ad un max di 5 kg/mq all'anno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	fino ad un max di 6 kg/mq all'anno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	fino ad un max di 10 kg/mq all'anno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	fino ad un max di 8 kg/mq all'anno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	fino ad un max di 33 kg/mq all'anno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	fino ad un max di 25 kg/mq all'anno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	fino ad un max di 26 kg/mq all'anno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	fino ad un max di 15 kg/mq all'anno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	fino ad un max di 13 kg/mq all'anno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	fino ad un max di 35 kg/mq all'anno;
28 Ipermercati di generi misti	fino ad un max di 14 kg/mq all'anno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari	fino ad un max di 38 kg/mq all'anno;
30 Discoteche, Night club	fino ad un max di 7 kg/mq all'anno
31 Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro- industriali)	fino ad un max di 20 kg/mq all'anno

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 43
Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 1, comma 166, del Decreto Legislativo 296/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 44
Versamenti non dovuti per importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere è inferiore o pari a 2,00 euro. Se il tributo è superiore a 2,00 euro lo stesso è dovuto per l'intero ammontare.

ARTICOLO 45
Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 46
Accertamento e sanzioni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dovuto, comprensivo delle sanzioni nonché degli interessi, risulti inferiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. Si rende applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 47

Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano interessi nella misura annua del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.

ARTICOLO 48

Interessi attivi e passivi

1. Sulle somme dovute a titolo d'imposta si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso legale vigente.

ARTICOLO 49

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva che viene effettuata a norma del combinato disposto dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 19 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 50

Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto Decreto Legislativo.

ARTICOLO 51

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Le modifiche al presente Regolamento, effettuate entro la data prevista per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione.